

Edizione di giovedì 23 luglio 2015

IVA

[Ancora dubbi applicativi sul nuovo reverse charge](#)

di Giovanni Valcarenghi, Paolo Noventa

ISTITUTI DEFLATTIVI

[Voluntary, prelievi a elevato rischio delazione](#)

di Maurizio Tozzi

DICHIARAZIONI

[Le deduzioni spettanti agli autotrasportatori](#)

di Luca Mambrin

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Affitto d'azienda: fiscalità dei canoni](#)

di Sandro Cerato

ENTI NON COMMERCIALI

[La Onlus beneficiaria di contributi statali opera con chiunque](#)

di Carmen Musuraca, Guido Martinelli

BUSINESS ENGLISH

[Bilancio di esercizio: come tradurlo in inglese?](#)

di Stefano Maffei

IVA

Ancora dubbi applicativi sul nuovo reverse charge

di **Giovanni Valcarenghi, Paolo Noventa**

L'apertura dell'anno 2015 è stata caratterizzata dal "tormentone" della **inversione contabile** di cui all'articolo 17, comma 6, lettera **a-ter**) del DPR 633/1972; sono passati pochi mesi e l'attenzione sul tema sembra essere scemata, anche se non possiamo certo dire che sono stati risolti tutti i problemi.

Negli studi ci sono ancora le posizioni "incagliate", in merito alle quali si assiste ad uno scontro frontale tra due operatori: l'uno ritiene corretta l'applicazione dell'IVA, l'altro tifa, invece, per l'inversione. Si tratta di vicoli ciechi dai quali non si esce facilmente.

Una questione che sembra ancora dubbia attiene alla verifica del requisito che la prestazione sia resa (o, per meglio dire, relativa) ad **edifici**. L'Agenzia delle entrate ha confermato che deve ritenersi edificio "*un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti*".

Dunque, vi rientrano sia i **fabbricati ad uso abitativo che quelli strumentali** (nuovi o vecchi che siano), le loro parti, gli **edifici in corso di costruzione** e le **unità in corso di definizione**.

Non rientrano nella definizione, invece, i terreni, le parti del suolo, i parcheggi, le piscine, i giardini, etc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell'edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.).

Se, dal punto di vista teorico, sembra tutto facile, l'operatività quotidiana offre situazioni certamente eterogenee, quali quelle di **prestazioni "unitarie"** che interessano due porzioni non omogenee; si è proposto più volte il caso dell'imbianchino chiamato (ovviamente da un committente operatore IVA) a tinteggiare un palazzo, completo del muro di cinta del giardino. Perplessità analoghe riguardano il rifacimento dell'impianto elettrico o idraulico, non solo per la parte collocata in un capannone industriale, ma anche per la quota che collega l'impianto alla rete pubblica.

Confindustria, in tali ipotesi, ha proposto l'applicazione del **principio di accessorietà**, sostenendo che l'operazione accessoria deve scontare il medesimo trattamento IVA della

principale cui risulta connessa, ma solo nel caso in cui la medesima sia **indispensabile** per la concretizzazione della principale.

Tornando agli esempi di prima, si dovrebbe concludere che la tinteggiatura del muro di cinta non risulta strumentale a quella del palazzo, quindi occorre separare le quote di imponibile; diversamente, poiché senza l'allacciamento alla rete pubblica l'impianto elettrico o idraulico non può funzionare, l'intero corrispettivo sconterà il regime della inversione contabile.

Il criterio è buono ed anche logico, anche se rappresenta pur sempre l'esercizio di un discriminio non sempre facile da comprendere ed applicare per un piccolo artigiano.

Una seconda problematica attiene gli interventi effettuati in **particolari situazioni**, partendo dal presupposto che la circolare delle Entrate ha precisato che il meccanismo dei reverse charge non si applica alle prestazioni di servizi di pulizia, installazione di impianti e demolizione relative a beni mobili di ogni tipo.

Se evochiamo l'intervento di un tecnico su impianti di refrigerazione degli alimenti (celle frigorifere), saldamente ancorate al fabbricato, già sorge un dubbio: si tratta di bene mobile o immobile?

Sempre nel settore, allargando l'analisi, analoga situazione si verificherebbe nel caso degli interventi dei motori dei banchi frigoriferi tipicamente utilizzati dalla grande distribuzione per la esposizione dei prodotti.

Infatti, anche in questo caso ci sono delle parti di questi impianti che, in qualche modo, risultano ancorate al fabbricato, per esigenze di sicurezza, per abitudine, per comodità o necessità.

Che fare allora? Si tratta di un intervento su un bene mobile (banco frigorifero e relativo motore con tanto di tubazioni di collegamento), oppure siamo dinanzi ad un impianto di un edificio?

Nel primo caso si applicherebbe l'IVA, nel secondo il reverse.

E, se qualcuno volesse fare il pignolo, vi è forse da distinguere se l'intervento riguarda la parte di impianto ancorato piuttosto che il banco frigorifero?

A noi sembra che si debba adottare una soluzione di buon senso, affermando che si tratta di intervento su **bene mobile**.

Se l'esigenza non è quella di ottenere freddo, bensì quella di comunicare non stiamo certo messi meglio.

L'impianto telefonico, come si innesta in un tale ragionamento?

Se guardiamo al centralino, si dovrebbe trattare di un bene mobile, ma se ci spingiamo a guardare la cablatura dell'edificio, cui si appoggia il centralino, forse stiamo parlando di un impianto.

Rileva forse il fatto che l'intervento sia curato da un solo soggetto in un unico istante? Se si sta stendendo solo la cablatura (anche quella di supporto alla comunicazione), si dovrebbe rientrare nel caso del reverse.

Diversamente, se per il miglior funzionamento della centralina vengono sostituiti alcuni cavi, trattasi di operazione accessoria a quella del centralino, oppure vi è la necessità di distinguere il corrispettivo in più quote?

Come si vede, dunque, senza ipotizzare ipotesi fantascientifiche, a distanza di quasi sette mesi dall'avvio del regime si naviga ancora a vista.

L'unica consolazione è che, in ipotesi come quelle prospettate, **sembra davvero improbabile che l'amministrazione possa applicare sanzioni**, data la situazione di incertezza in cui si stanno ancora oggi muovendo gli operatori.

Per approfondire le problematiche relative all'Iva nazionale ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

ISTITUTI DEFLATTIVI

Voluntary, prelievi a elevato rischio delazione

di Maurizio Tozzi

La **circolare n. 27/E del 2015** non ha affatto entusiasmato gli operatori impegnati nella procedura di voluntary disclosure, i quali attendevano chiarimenti fondamentali per sbloccare alcune posizioni. Nel coacervo dei quesiti proposti, però, è giunta una risposta di estrema pericolosità, destinata ad ingarbugliare in maniera elevata le procedure avviate. Di sicuro la domanda posta non era semplice da affrontare, avendo riguardo alle **giustificazioni da fornire in merito ai prelievi** effettuati all'estero, ma la risposta, abbastanza contorta, reca una affermazione finale che appare invero molto delicata: potrebbe esservi **l'esclusione** della procedura per incompletezza.

Il messaggio fornito è chiaro: bisogna indicare il destino dei prelievi effettuati. Pochi importi saranno giustificati, essendo effettuato un richiamo ad un importo di riferimento rappresentato dai rendimenti ottenuti, mentre in relazione ad importi più consistenti il fisco si attende delle precise indicazioni.

I dubbi sono tantissimi e le critiche alla posizione assunta sono molteplici. Anzitutto pare assurdo riferirsi, come idonea giustificazione, alla dichiarazione di trasporto del contante al seguito, casistica **assolutamente inverosimile**: se esiste un solo cliente che ha prelevato da un conto non dichiarato e poi, alla dogana, si è preoccupato di avvisare il fisco di avere dei soldi al seguito provenienti da un conto “occulto”, è da ricovero immediato. Il vero problema sul piano documentale è che trattasi di “contante”, rispetto al quale evidentemente si rischia di imbattersi nella **prova diabolica per eccellenza**, non potendo documentare il destino dei soldi in assenza di utilizzo di mezzi di pagamento tracciati. Ma è soprattutto l'affermazione del potenziale “annullamento” della VD a preoccupare. Si pensi in primo luogo ai soggetti titolari di reddito d'impresa, anche in forma societaria, laddove si pone l'ulteriore problema della **presunzione legale relativa** in materia di indagini finanziarie. Chi approcca alla VD e non ha idonee spiegazioni, sembra trovarsi innanzi ad un bivio: rischiare l'annullamento oppure procedere alla VD nazionale per “autoapplicarsi” il recupero dei prelievi effettuati. Davvero appare una posizione “limite”, ma se il rischio è di veder travolgere la VD, con relativa irrogazione delle sanzioni piene e instaurazione di un contenzioso (ma attenzione, per i paesi Black List collaborativi quale Svizzera e Montecarlo il rischio ben superiore è vedere **esplosione gli anni accertabili**, potendo a questo punto risalire fino al 2004 per le violazioni del quadro RW e al 2006 per quelle afferenti i redditi), allora forse è il sacrificio minore (anche se sembra una sorta di ricatto implicito).

La soluzione però lascia un dubbio irrisolto, posto che nella relazione della VD dovrà comunque essere indicato l'acquisto a nero effettuato: è necessario chiedersi se ciò sarà

sufficiente e magari sarà possibile affermare di essersi rivolti a diversi fornitori e di non avere certezza degli importi spesi con ciascuno, oppure, trovandosi in una situazione di totale inversione di posizioni rispetto al fisco, sarà anche conseguente un'azione di "delazione" verso altri soggetti (ad esempio, ho acquistato merce dal fornitore X, che sarà dunque accertato per vendite a nero). In tale ultima ipotesi, però, se da un lato bisogna essere consapevoli di "bruciare" i rapporti con il fornitore in questione, dall'altro il contribuente dovrà essere sicuro delle sue affermazioni, posto che potrebbe ritrovarsi delle denunce per eventuali falsità asserite all'amministrazione finanziaria.

Per le persone fisiche la situazione non è meno complicata, anche se almeno un fronte di rischio è contenuto, quello reddituale, posto che nessuna presunzione legale può essere avanzata e dunque **recuperi impositivi non vi saranno**. Il problema maggiore è che la risposta fornita in circolare effettua un riferimento alquanto strano ad una sorta di "soglia" di normalità dei prelievi legata ai rendimenti esteri, mentre prelievi maggiori potrebbero essere visti come "anomali". Una simile posizione potrebbe condurre ad una notevole difficoltà di spiegazione degli accaduti, soprattutto in presenza di soggetti del tutto avulsi dai meccanismi accertativi in materia di indagini finanziarie (si pensi ai pensionati) e che dunque hanno sempre ritenuto di poter liberamente utilizzare i propri soldi accumulati all'estero. In realtà la combinazione ideale dovrebbe essere "frequenza del prelievo", "importo prelevato" e "distanza dal luogo di detenzione del capitale": appare evidente, infatti, che chi è in zona di confine può decidere di recarsi anche ogni due settimane e prelevare importi necessari al vivere quotidiano, mentre altri soggetti che si recano ogni mese o addirittura a distanza di mesi ben potranno aver prelevato importi più consistenti, ma sempre destinati agli scopi personali per i mesi successivi.

Altro argomento delicato sarà provare "lo scopo personale" e francamente al riguardo non si ritiene possibile limitarsi al mero rendimento. Possono esservi **esigenze di vita particolari e decisioni diverse**, con dunque prelievi più consistenti in precisi periodi di tempo (si immagini la proprietaria di immobili che vive di fitti e che in un certo periodo si ritrova con immobili non locati: è evidente che i prelievi maggiori sono serviti a tutte le occorrenze). Superato questo primo scoglio permane quello ben più grande del destino di prelievi consistenti. In tal caso o si procede con documentazione in qualche modo conservata (acquisto di gioielli, spese di viaggi, amenità varie, etc), oppure mediante autocertificazioni (magari sono effettuati regali a parenti vari che attestano di aver ricevuto soldi), oppure ancora è possibile documentare il successivo accesso alle cassette di sicurezza detenute in Italia (altro chiarimento contenuto nella circolare n. 27, ma con l'esigenza di avere un accesso alla cassetta di sicurezza in data ravvicinata al prelievo estero). In assenza di ciò, non resta che la strada della delazione: "ho pagato la ditta X per l'effettuazione di lavori di ristrutturazione al mio immobile in città, ho pagato la ditta Y per quest'ulteriore motivo etc".

Sembra inutile ogni commento su quel che può accadere in simili ipotesi, ma di certo sembra una complicazione assurda. Solo che non si pongono vie d'uscita: il motto sarà "mors tua, vita mea". Dovendo **salvare la VD e i vantaggi insiti**, non potranno che sacrificarsi gli altri, in un "tutto contro tutti" che non è dato sapere dove potrà condurre. Di sicuro ai contribuenti

bisogna sottolineare due aspetti:

- non possono non dire che utilizzi hanno fatto dei soldi (sperando che si ricordino, in linea di massima, cosa è accaduto);
- non possono “inventare” soluzioni non attendibili o indicare fatti e circostanze non veritieri. Ad esempio, si immagini di indicare un nominativo il quale poi proceda non solo a smentire il tutto, ma anche a provare gli accaduti e a denunciare la falsa delazione. Il contribuente non soltanto dovrà rispondere della denuncia subita, ma si ritroverà anche ad avere l’ulteriore conseguenza della **falsa dichiarazione nella procedura di VD** e l’annullamento della procedura medesima.

Il tutto nella grande incognita finale del non sapere quali ulteriori implicazioni potranno avversi, sia sufficiente pensare alle sanzioni valutarie per trasporti oltre soglia, alle segnalazioni da rischio “riciclaggio” (rimesso alla valutazione del consulente), alla potenziale configurazione di donazioni di vario genere. Non c’è che dire, proprio una grande intuizione, un incentivo all’emersione e una semplificazione. Nonché un indirizzo preciso: forse è meglio procedere con il ravvedimento operoso, soprattutto quando non ci sono implicazioni di carattere penale.

DICHIARAZIONI

Le deduzioni spettanti agli autotrasportatori

di Luca Mambrin

L'art. 66 comma 5 del Tuir riconosce alle **imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi**, in sede di determinazione del reddito, una serie di **deduzioni forfetarie** di spese non documentate in relazione:

- ai **trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore**, diversificate a seconda che tali trasporti avvengano nell'ambito del comune in cui ha sede l'impresa, oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti o oltre tale ambito territoriale;
- al **possesso di ogni motoveicolo o autoveicolo** utilizzato nell'attività d'impresa.

Nonostante la norma individui importi specifici di deduzione, la misura è stata modificata nel corso degli anni tenendo conto dello **stanziamento annuale previsto** e dell'adeguamento dei precedenti importi all'Istat; per quanto riguarda l'anno 2014 la ripartizione delle somme stanziate dalla Legge di Stabilità 2015 per il settore dell'autotrasporto è stata disposta dal D.M. del 29/04/2015 n. 130; tuttavia solo con il Comunicato Stampa del **02/07/2015** l'Agenzia delle Entrate ha reso noto le **misure agevolative per il periodo d'imposta 2014**, peraltro differenti rispetto all'anno precedente stabilendole nella misura di:

- **euro 18** per i trasporti effettuati all'interno della Regione o delle Regioni confinanti;
- **euro 6,30**, pari cioè al 35% della deduzione di cui sopra, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha la sede l'impresa;
- **euro 30** per i trasporti effettuati oltre detti ambiti territoriali.

Possono avvalersi della deduzione **le imprese individuali** in relazione ai trasporti effettuati **direttamente dall'imprenditore** e **le società di persone** in relazione ai trasporti **personalmente effettuati dai singoli soci**, che siano in **contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione**.

Nell'ambito del modello Unico PF (o del modello Unico SP) l'importo della deduzione complessivamente spettante andrà indicato:

- nel caso di **impresa individuale** in contabilità semplificata nel rigo **RG22 al campo 8**, specificando poi **nel campo 4** la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore **oltre il comune in cui ha sede l'impresa**, mentre nel **campo 5** la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore

all'interno del comune in cui ha sede l'impresa;

RG22	Altri componenti negativi	Spese di rappresentanza	Irap 10%	Irap personale dipendente
	Deduzione autotrasportatori			
	fuori comune	entro comune	Deduzione distributori carburanti	IMU fabbricati
	4	5	6	7
	,00	,00	,00	,00
				,00

- nel caso di **società di persone in contabilità semplificata nel rigo RG22, al campo 9**, specificando nel **campo 5** la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per i trasporti personalmente effettuati **dai soci oltre il comune in cui ha sede l'impresa**, mentre nel **campo 6** la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per i trasporti personalmente effettuati **dai soci all'interno del comune in cui ha sede l'impresa**;

RG22	Altri componenti negativi	Agriturismo	Spese di rappresentanza	Irap 10%	Irap personale dipendente
	(di cui	1	,00	,00	,00
	Deduzione autotrasportatori				
	Fuori Comune	Entro Comune	IMU	Energia da fonti rinnovabili	
	5	6	7	,00	,00
	,00	,00	,00	,00	,00

- nel caso di **imprese in contabilità ordinaria per opzione** (sia imprese individuali che società di persone) l'importo della deduzione andrà indicato al rigo RF55 con il codice "99".

Indipendentemente dal numero di viaggi la deduzione spetta **una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto**; in merito poi **alla documentazione da conservare** in caso di controlli la norma precisa che il contribuente **deve predisporre e conservare un prospetto recante**:

- l'indicazione dei viaggi effettuati specificando la loro durata e la località di destinazione;
- gli estremi dei relativi documenti di trasporto utilizzati; tali documenti di trasporto devono essere conservati fino alla scadenza del termine per l'accertamento che, per quanto riguarda la dichiarazione relativa all'anno 2014, sarà fino al 31 dicembre 2019.

Lo stesso art. 66 comma 5 del Tuir prevede poi **un'ulteriore deduzione forfetaria annua pari ad euro 154,94** per ciascun **motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi** utilizzato nell'attività d'impresa. Come precisato nella **C.M. 1/E/2001** tale deduzione:

- spetta per ciascun veicolo effettivamente **posseduto**;
- spetta per ciascun veicolo effettivamente posseduto anche a titolo diverso dalla proprietà (locazione finanziaria o comodato);
- non esclude la possibilità di fruire **dell'altra deduzione forfetaria** prevista a fronte di

spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore nel comune, o fuori dal comune in cui ha sede l'impresa.

La **C.M. 5/E/2001** ha invece precisato che nel caso **di acquisto o cessione intervenuta in corso d'anno la deduzione deve essere ragguagliata ad anno** con riferimento ai giorni di effettivo possesso di ciascun autoveicolo o motoveicolo; nell'ambito del modello Unico PF o SP tale deduzione va indicata rispettivamente al **rgo RG22 campo 8 e campo 9**.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Affitto d'azienda: fiscalità dei canoni

di Sandro Cerato

La **fiscalità diretta ed indiretta dei canoni d'affitto** riguardanti l'azienda presenta differenti risvolti in funzione della natura del concedente, ed in particolare se a seguito della concessione in affitto dell'azienda tale soggetto mantenga o meno la qualifica d'imprenditore. I canoni d'affitto percepiti a seguito della **concessione in affitto dell'azienda** sono soggetti ad Iva solo se il concedente mantiene la qualifica di imprenditore a seguito della locazione dell'azienda. In particolare:

- se a seguito dell'affitto il **concedente perde momentaneamente la qualifica di soggetto commerciale** (affitto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale), e la corrispondente partita Iva è sospesa, i canoni di locazione incassati in tale periodo sono esclusi dal campo di applicazione del tributo sul valore aggiunto, rientrando, quindi, in quello dell'**imposta di registro proporzionale**, nella misura del 3% (C.M. n. 26/1985). È, tuttavia, possibile beneficiare di un **risparmio d'imposta**, se il contratto d'affitto d'azienda distingue il canone riferibile alla **parte immobiliare** rispetto a quello relativo alla parte restante del complesso aziendale affittato: la prima frazione sconta, infatti, la minor misura del 2%, a differenza dell'ordinario 3%, che continua a gravare sulla quota non immobiliare;
- se **oggetto della locazione è un ramo d'azienda** dell'imprenditore individuale, che continua in tal modo ad esercitare la parte di azienda non locata, ovvero se il locatore è una società, i canoni di locazione rientrano sempre nel campo di applicazione dell'Iva, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa di euro 200 ovvero nella misura dell'1% qualora l'azienda comprenda fabbricati strumentali il cui valore prevale su quello delle attrezzature mobili (art.35, comma 10-quater, D.L. 223/06).

Nella prima delle due ipotesi prospettate, la locazione, da parte dell'imprenditore individuale, dell'unica azienda comporta, quindi, la **sospensione della soggettività passiva** ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, previa apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, non oltre 30 giorni dalla conclusione del contratto di affitto. La posizione Iva sarà riattivata al momento della restituzione dell'azienda affittata, oppure non appena sarà iniziata una nuova attività soggetta ad Iva, ma nel frattempo l'imprenditore individuale è esonerato da tutti gli obblighi Iva. Tuttavia, la cessione di un bene affittato comporta la necessità di **riattivare la partita Iva**, al fine di procedere alla **fatturazione e registrazione dell'operazione**, alla liquidazione dell'imposta ed al relativo versamento, nonché alla presentazione della dichiarazione annuale (C.M. 30 maggio 1995, n. 154).

Al pari di quanto visto per la fiscalità indiretta, anche in ambito di imposte dirette è necessario distinguere due ipotesi:

- **locazione dell'unica azienda** da parte dell'imprenditore individuale;
- **locazione di ramo d'azienda** da parte dell'imprenditore individuale, ovvero locazione d'azienda da parte di società commerciale.

Nel primo caso, ai fini Irpef, il canone percepito dall'imprenditore individuale che ha locato l'unica azienda è qualificabile come reddito diverso, ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. h), del D.P.R. n. 917/1986 e, quindi, rilevante in base al **principio di cassa**. L'ammontare imponibile è pari alla differenza tra i canoni percepiti e le eventuali spese sostenute per la produzione degli stessi (CTC n. 2489/2002), come le spese di manutenzione e riparazione straordinaria ed ammodernamento (art. 71, co. 2, del Tuir). Diversamente, non rientra nel campo di applicazione dell'Irap, per carenza del requisito soggettivo, non essendo più un imprenditore. Specularmente, se l'**affittuario** – alla data del contratto di concessione in godimento dell'azienda – non rivestiva già la qualifica di imprenditore commerciale, la acquisisce per effetto di tale operazione: il canone d'affitto diventa, quindi, un costo deducibile dal reddito d'impresa e dalla base imponibile Irap (**C.M. n. 148/E/2000**).

Nella seconda fattispecie, invece, poiché a seguito dell'affitto il concedente mantiene la qualifica di imprenditore, i canoni sono soggetti ad **Iva ordinaria del 22%** e all'imposta di registro in misura fissa (euro 200) o dell'1%, e concorrono alla formazione del **reddito d'impresa** e della **base imponibile Irap**, come componenti positivi, essendo imputati alla voce A1) del conto economico, se la l'affitto d'azienda rappresenta il *core business* dell'impresa, o alla voce A5) qualora si tratti di una mera attività accessoria.

ENTI NON COMMERCIALI

La Onlus beneficiaria di contributi statali opera con chiunque

di Carmen Musuraca, Guido Martinelli

Il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale da parte di una **Onlus** operante nel settore della promozione della cultura e dell'arte è **presunto ex lege** oltre che considerato “inerente” alle attività statutarie realizzate qualora **questa sia beneficiaria di contributi da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.**

È quanto ha statuito la **sentenza n. 5204/01/15 del 1 giugno 2015 pronunciata della Commissione Tributaria Regionale di Napoli** rigettando l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che annullava gli avvisi di accertamento notificati ad una **Onlus operante nel settore della promozione della cultura e dell'arte** e attraverso cui l'amministrazione disconosceva il diritto dell'associazione a godere dei benefici derivanti dallo status acquisito per **presunta violazione dell'obbligo di svolgere attività nei confronti esclusivamente di soggetti in condizioni di svantaggio sociale** come espressamente richiesto dal D.Lgs. n. 460/97 in materia di Onlus.

L'accertamento di disconoscimento della natura e delle agevolazioni riservate alle Onlus con conseguente ricalcolo delle maggiori imposte, nasceva, infatti, dal convincimento dei funzionari delle entrate che l'associazione accertata avesse di fatto violato il vincolo di necessario perseguitamento di finalità di solidarietà sociale espressamente previsto a fini costitutivi dall'art. 10, D.Lgs. n. 460/97, in quanto la stessa **organizzava in via prevalente manifestazioni di rilevante successo aperte alla partecipazione di un vasto pubblico e non riservate in favore di soggetti rientranti nelle categorie di svantaggio definite per legge.**

Gli accertatori contestavano, inoltre, l'avvenuta **violazione del requisito di democraticità** del rapporto associativo in ragione del fatto che la figura del **presidente dell'associazione era stata ricoperta dal medesimo soggetto dal 1996 al 2005, e a lui era poi succeduto il figlio**, rappresentando questa alternanza tra persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, la dimostrazione emblematica di una gestione non improntata ai principi di trasparenza e democraticità.

L'associazione e i membri dell'organo amministrativo impugnavano tempestivamente gli avvisi di accertamento segnalando che, in diretta attuazione del disposto di cui al comma 4 dell'art. 10, D.Lgs. n. 460/97, a prescindere dalle condizioni di svantaggio dei destinatari dell'attività, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato; essendo stata l'associazione in questione destinataria di contributi da parte del Ministero per i

beni e le attività culturali ininterrottamente a fare data dal 2001, questa era legittimata ad operare nei confronti della collettività indistinta conservando a pieno titolo la qualifica e i benefici propri delle Onlus.

In merito alla contestata assenza di democraticità interna all'ente la ricorrente rilevava, invece, che la mera conferma del medesimo soggetto alla carica di presidente non può in alcun modo essere considerata sintomatica delle violazioni presunte dall'Agenzia e ciò veniva confortato dalla presentazione di numerosi verbali di assemblee alle quali partecipavano con diritto di voto gli associati che avevano espresso il loro parere anche in relazione a importanti questioni gestorie come attestato dai verbali di assemblee straordinarie redatti per atto pubblico e presentati in sede istruttoria.

La Commissione Regionale, confermando e trascrivendo in parte stralci della sentenza di primo grado, conferma la legittimità dell'operato dell'associazione, *“che, in conformità alle previsioni dello statuto sociale era legittimata a godere della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale di favore anche nel caso in cui abbia promosso iniziative culturali e artistiche eventualmente in favore di un pubblico indiscriminato, dovendosi considerare presunte ex lege e inerenti alle finalità di solidarietà sociale le attività statutarie e ogni iniziativa che abbia ricevuto contributi economici dall'Amministrazione Centrale dello Stato.”*

In merito, poi, alla contestazione di assenza di democraticità associativa la sentenza correttamente rileva che: *“il principio di democraticità non può porsi con riguardo al risultato finale delle dinamiche interne, sfociate nella conferma o nella nomina dei medesimi vertici apicali, quanto con riferimento all'esistenza di regole e di principi generali nello statuto in grado di assicurare il corretto svolgimento della vita associativa. Non può quindi rilevare che la carica di presidente o componente del consiglio di amministrazione sia stata ricoperta dalla stessa persona, in quanto è decisivo effettuare una ricognizione o una approfondita analisi delle regole statutarie nella prospettiva di esaminare l'esistenza di norme di trasparenza e di metodi in grado di contrastare la creazione di situazioni di potere e/o oligarchiche”.*

Pur confermando in toto le difese presentate dell'associazione in diretta attuazione delle norme, sia in primo che in secondo grado – oltre che in fase pre contenziosa, sede nella quale l'ufficio avrebbe potuto evitare un lungo e dispendioso processo -, riscontrata la complessità della materia oggetto di decisione, la Commissione ha compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Per approfondire le problematiche relative al terzo settore ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

BUSINESS ENGLISH

Bilancio di esercizio: come tradurlo in inglese?

di Stefano Maffei

Ogni commercialista sa bene che a norma del diritto civile (*under Italian civil law*), è responsabilità degli **amministratori di una società** (*directors of a company*, oppure, se preferite l'inglese statunitense *corporation*) di redigere il **bilancio di esercizio** (trad. *financial statements*).

La legge distingue *in primis* tre documenti: lo **stato patrimoniale**, il **conto economico** e la **nota integrativa**. I contenuti di questi documenti ovviamente non sono identici da Stato a Stato, ma un notevole sforzo di armonizzazione proviene dagli *International Accounting Standards* (in forma di acronimo: *IAS*) che altro non sono che **principi contabili internazionali**. È dunque corretto scrivere che *as a general rule, Italian companies produce three main financial statements every year* (ogni anno).

Vediamo in dettaglio le traduzioni più appropriate di questi tre documenti.

Per lo **stato patrimoniale** non ho dubbi: consiglio di utilizzare *balance sheet*, termine che si riferisce proprio al documento e alle sue macrovoci di attivo (*assets*) e passivo (*liabilities and owners' equity*).

Per il **conto economico** ci sono invece più alternative. Le versioni *British* sono due: *Profit and Loss Account* ovvero *Statement of revenue and expense*. Gli americani, più semplicemente parlano di *Income Statement*. In ogni caso, sono proprio i dati del conto economico a consentire il calcolo della performance aziendale tramite il noto indice **EBITDA** (*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) – tutto sommato riconducibile al MOL (**margine operativo lordo**).

Come noto, la lettura dei numeri richiede una interpretazione e una spiegazione: a questo serve appunto la **nota integrativa** che io tradurrei come *Explanatory Notes to the Financial Statements*.

È l'ultima settimana possibile per iscriversi al **corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (30 agosto-5 settembre 2015): per farlo, visitate il sito www.eflit.it.